

Documento firmato digitalmente
Il Relatore
ANTONIO MURANO

Sentenza n. 121/2026
Depositata il 06/03/2026
Il Segretario
MARA GILIO



Il Presidente
AMERIGO PALMA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

PALMA AMERIGO, Presidente
MURANO ANTONIO, Relatore
SAVINO GAETANO, Giudice

in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 551/2025 depositato il 27/11/2025

proposto da

Giuseppe [REDACTED]

Difeso da

Daniele Brancale - BRNDNL87D08I954K

ed elettivamente domiciliato presso daniele.brancale@pec.basilicatanet.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza

elettivamente domiciliato presso dp.potenza@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- **AVVISO DI ACCERTAMENTO** n. TC301T100174/2025 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI) 2019

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 93/2026 depositato il 25/02/2026

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso

Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso inviato presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado in data 27/11/2025 [REDACTED] Giuseppe, esercente impresa boschiva, impugnava l'avviso di accertamento n. TC301T100174/2025 notificato a mezzo PEC il 20/6/2025 ed intimante il pagamento dell'importo di € 20253,49 a titolo di omesso versamento di imposte (Irpef, add. reg. Irap, add. comunali) relative all'anno 2019. Eccepiva la violazione dell'art.42 D.P.R. 600/1973 – omessa sottoscrizione dell'avviso impugnato, nonché mancanza di prova dell'esistenza di un valido provvedimento di delega. Inoltre eccepiva la violazione e falsa applicazione dell'art.109 D.P.R. 917/1986 in combinato disposto con l'art.1662 c.c.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, che contestava ogni motivo di censura dell'avviso di accertamento con le argomentazioni tutte riportate nella memoria di costituzione, ritenendo legittimo l'accertamento, con richiesta di rigetto del ricorso e condanna al pagamento delle spese.

All'odierna udienza il procedimento veniva discusso dalle parti costituite e veniva deciso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve ritenersi infondata l'eccezione sollevata da parte ricorrente relativa alla nullità dell'avviso di accertamento per mancata sottoscrizione del titolare e/o per mancanza della delega. All'uopo si richiama l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui: "La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa" (Cass. Civ. Sez. V n.11013 del 19/04/2019; conformi Cass. Civ. Sez. VI – V ord. n.28850 del 08/11/2019; Cass. Civ. Sez. V n.8814 del 29/3/2019; Cass. Civ. Sez. V ord. n.21972 del 05/08/2024).

Nell'ordinamento tributario la delega di firma trova fondamento normativo nell'articolo 42 D.P.R. 600/1973, il quale prevede che "Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato" (comma 1) e che "L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione... di cui al presente articolo..." (comma 3), nonché nell'articolo 12, comma 4, del Dpr 602/1973, secondo cui "Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato...". Tale istituto giuridico va tenuto distinto dalla delega di funzioni che è invece prevista dall'articolo 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001, il quale stabilisce che "I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprono

le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati...”.

In altri termini, la delega di firma (che tiene inevitabilmente conto delle esigenze di organizzazione dei pubblici uffici) non comporta alcuno spostamento della competenza dal delegante al delegato, ma consente al delegato di sottoscrivere l'atto “per il delegante”, fermo restando che la paternità dell'atto sottoscritto rimane in capo a quest'ultimo.

L'istituto della delega di firma, inoltre, va tenuto distinto dagli atti di conferimento di incarichi dirigenziali, emanati sulla base della disposizione normativa dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 37 del 17 marzo 2015. Ciò in quanto il responsabile di un'articolazione interna non sottoscrive l'atto in virtù dell'incarico dirigenziale ricevuto, ma per effetto della delega di firma del direttore dell'ufficio. In sostanza, il potere di rappresentanza dell'ufficio spetta al suo direttore, mentre i responsabili delle articolazioni interne o gli altri dipendenti in servizio presso la struttura necessitano della delega di firma del direttore. Pertanto, l'invalidità dell'incarico dirigenziale conferito a un funzionario non travolge la validità della delega di firma conferita al medesimo funzionario.

Nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che l'atto impugnato è firmato dal Dott. Raffaele Caporale su delega della Direttrice Provinciale Dott.ssa Lucia De Rosa, producendo in giudizio la disposizione di servizio n.32/2025. Trattasi di documento che non è stato oggetto di alcuna censura e/o contestazione da parte del ricorrente, per cui ai sensi e per gli effetti dell'art.115 c.p.c. la Corte può porre a fondamento della decisione i fatti e documenti non specificatamente contestati.

Il ricorso è parzialmente fondato in relazione al disconoscimento dei costi operato dall'Ufficio.

In conformità all'orientamento consolidato circa l'onere della prova, **parte ricorrente ha dimostrato che i costi sostenuti per il disboscamento devono essere riconosciuti.** Infatti, egli ha prodotto in giudizio la perizia tecnico – estimativa a firma del Dott. [REDACTED] con cui ha accertato il valore di mercato dei fondi rustici oggetto del preliminare attribuendo al soprassuolo un valore cospicuo maggiore rispetto al valore del terreno.

Inoltre parte ricorrente ha prodotto in giudizio un'istanza trasmessa alla Regione Basilicata, corredata da foto dei terreni, finalizzata all'autorizzazione del taglio del ceduo e del bosco in cui sono esistenti alberi di alto fusto.

Trattasi di documentazione che non è stata affatto disconosciuta da parte resistente nelle controdeduzioni, per cui può essere utilizzata ai fini del convincimento del Giudice.

In conseguenza di tanto **devono essere riconosciuti costi inerenti all'esercizio dell'attività di parte ricorrente per € 25000,00. Non può essere accolta la domanda in relazione al disconoscimento dei costi per € 500,00** in quanto riferiti alla quota di ammortamento del terreno e, in quanto tale, non considerabile quale costo inerente all'attività.

Le spese vengono compensate sia per la peculiarità della materia trattata, sia perché l'accoglimento del ricorso risulta essere parziale.

P.Q.M.

accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione e compensa le spese.